

BVGer F-5680/2020 vom 20. Januar 2022

Bundesverwaltungsgericht, 2022-01-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_F-5680_2020

FR: TAF F-5680/2020 du 20 janvier 2022

IT: TAF F-5680/2020 del 20 gennaio 2022

Regeste

Ricongiungimento familiare

Erwägungen

E. 1.1

Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 14 ottobre 2020, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Trattandosi di una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l'entrata in Svizzera e il rilascio di un permesso di dimora al fine del ricongiungimento familiare, questo Tribunale è competente a giudicare la causa in quanto autorità di grado precedente al Tribunale federale, e ciò nella misura in cui esiste un diritto potenziale all'ottenimento del detto permesso di dimora (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifre 1 e 2 a contrario della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2

Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, le ricorrenti, destinatarie della decisione impugnata, hanno adito questo Tribunale in modo tempestivo e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l'anticipo spese richiesto, per cui il loro ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.

E. 2

Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea

di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius") o di meno ("reformatio in peius") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).

E. 3

La controversia verte sul rifiuto della SEM di approvare la proposta dell'UMCT, del 29 novembre 2019, di concedere alla ricorrente figlia un permesso di dimora "B" al fine del ricongiungimento familiare con sua madre in base agli artt. 43 e 47 cpv. 4 LStrI (gravi motivi familiari). La SEM considera, da un lato, che la domanda di ricongiungimento familiare sia tardiva e, dall'altro lato, che non sussistano gravi motivi familiari per autorizzare il ricongiungimento. In disaccordo con la SEM, le ricorrenti pretendono che la loro domanda sia tempestiva (conclusione principale), e che, ad ogni modo, possano fondatamente invocare gravi motivi familiari (conclusione subordinata).

E. 4

Si tratta innanzitutto di determinare il diritto applicabile *ratione temporis* alla presente fattispecie. La legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr), che disciplina l'entrata, la partenza, il soggiorno e il ricongiungimento familiare degli stranieri in Svizzera, e ciò in assenza di altre disposizioni del diritto federale o di trattati internazionali conclusi dalla Svizzera, è stata, con effetto dal 1° gennaio 2019 (RU 2018 3171), non soltanto parzialmente modificata, ma anche ridenominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20). Parallelamente è stata modificata, pure a decorrere dal 1° gennaio 2019 (RU 2018 3173), l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201). In concreto, la domanda di ricongiungimento familiare è stata depositata il 29 luglio 2019, per cui sono applicabili la LStrI e l'OASA nelle loro versioni in vigore dal 1° gennaio 2019 (cfr., per maggiori dettagli, la sentenza TAF F-2730/2020 del 22 settembre 2021 consid. 3).

E. 5

I Cantoni sono competenti a rilasciare e rinnovare i permessi di dimora, salvo nei casi soggetti all'approvazione da parte della SEM (cfr. artt. 40 cpv. 1 e 99 LStrI, in combinato disposto con l'art. 85 cpv. 1 OASA; cfr. anche l'ordinanza del 13 agosto 2015 del Dipartimento federale di giustizia e polizia/DFGP concernente i permessi e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione [OA-DFGP, RS 142.201.1]). In particolare, è sottoposto all'approvazione della SEM il rilascio del permesso di dimora dopo lo scadere del termine per il ricongiungimento familiare in virtù degli artt. 47 LStrI e 73 OASA (cfr. art. 6 lett. a OA-DFGP), come inteso in concreto dall'UMCT (cfr. consid. H). La SEM può negare l'approvazione, limitarla nel tempo oppure vincolarla a condizioni ed oneri; essa nega l'approvazione per il primo rilascio o per la proroga di un permesso, se le condizioni d'ammissione non sono adempite (art. 86 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a OASA). In questo senso, né la SEM né, tantomeno, questo Tribunale sono vincolati dalla proposta dell'autorità cantonale, e possono dunque discostarsi

dall'apprezzamento della situazione effettuato da quest'ultima (cfr. la sentenza TAF F-384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 3.2).

E. 6.1

Secondo l'art. 43 cpv. 1 LStrI, il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di diciotto anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se: (a) coabitano con lui; (b) dispongono di un'abitazione conforme ai loro bisogni; (c) non dipendono dall'aiuto sociale; (d) sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (eccezioni: art. 43 cpv. 2 e 3 LStrI); e (e) lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare. Il diritto al ricongiungimento familiare si estingue se è invocato in modo abusivo, segnatamente per eludere le prescrizioni della LStrI o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno (art. 51 cpv. 2 lett. a LStrI).

E. 6.2

In virtù dell'art. 47 cpv. 1 LStrI, il diritto al ricongiungimento familiare deve essere fatto valere entro cinque anni, a meno che i figli abbiano più di dodici anni, nel qual caso il termine si riduce a dodici mesi. L'art. 47 cpv. 3 LStrI stabilisce che il termine decorre: (a) dal momento dell'entrata in Svizzera o dell'insorgere del legame familiare, per i familiari di un cittadino svizzero; (b) con il rilascio del permesso di dimora o di domicilio oppure con l'insorgere del legame familiare, per i familiari di uno straniero. Il limite d'età e i termini dell'art. 47 LStrI sono finalizzati, da un lato, a consentire un'integrazione precoce dei figli e ad offrire loro una formazione scolastica in Svizzera il più completa possibile, e, dall'altro lato, a regolare l'afflusso di cittadini stranieri, contrastando le domande di congiungimento presentate abusivamente, poco prima del raggiungimento dell'età in cui il minore entra nel mondo del lavoro, e volte principalmente a garantire a quest'ultimo un avvenire professionale piuttosto che il godimento della vita familiare. Questi compiti di natura pubblica sono legittimi e compatibili con la CEDU (cfr., segnatamente, le sentenze del Tribunale federale 2C_1172/2016 del 26 luglio 2017 consid. 4.2.2 con i numerosi riferimenti giurisprudenziali, nonché 2C_421/2015 del 31 agosto 2015 consid. 3.1).

E. 6.3

L'art. 73 cpv. 1 OASA prevede che la domanda per il ricongiungimento familiare con il coniuge straniero e i figli stranieri dello straniero titolare del permesso di dimora va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai dodici anni va presentata entro dodici mesi. L'art. 73 cpv. 2 OASA precisa che questi termini decorrono dal rilascio del permesso di dimora o dall'insorgere del legame familiare. Adottando l'art. 73 OASA, il Consiglio federale ha trasposto il contenuto dell'art. 43 LStrI, che si rapporta agli stranieri titolari di un permesso di domicilio, agli stranieri detentori di un permesso di dimora (cfr., per maggiori dettagli, la DTF 137 II 393 consid. 3.3).

E. 6.4

L'età del figlio o della figlia al momento dell'inoltro della domanda di ricongiungimento familiare è determinante per statuire sul diritto (materiale) al ricongiungimento (DTF 136 II 497 consid. 3.4 [registro in italiano]). Gli stranieri che hanno presentato senza successo una prima domanda di ricongiungimento familiare allorché non fruivano di alcun diritto in

proposito (permesso di dimora) possono, quando sorge detto diritto (permesso di domicilio), formulare una nuova domanda per quanto la prima sia stata depositata nei termini previsti dall'art. 47 LStrI (art. 73 OASA), e che la seconda sia introdotta negli stessi termini a contare dal momento in cui nasce il diritto al ricongiungimento (DTF 137 II 393 consid. 3.3 [registro in italiano]).

E. 6.5

Il genitore che chiede un permesso di dimora per suo figlio o sua figlia ai fini del ricongiungimento familiare deve disporre, in modo esclusivo ("seul"), dell'autorità parentale, anche se questa esigenza non risulta dall'art. 43 LStrI. Esiste infatti il rischio che il genitore residente in Svizzera utilizzi questa disposizione per far venire presso di lui suo figlio o sua figlia, pur non avendo l'autorità parentale o, in caso di autorità parentale congiunta, privando praticamente l'altro genitore della possibilità di intrattenere dei contatti con loro. Ora, il ricongiungimento familiare deve essere attuato conformemente alle norme del diritto civile disciplinanti i rapporti tra genitori e figli, e spetta alle autorità competenti in materia di diritto degli stranieri verificare che così sia (DTF 136 II 78 consid. 4.8). In caso di nuova attribuzione dell'autorità parentale i termini per presentare una domanda di ricongiungimento familiare non cominciano, in linea di principio ("grundsätzlich"), a decorrere di nuovo. Questa prassi discende anche dalla riflessione che una lunga separazione, volontaria, da un membro della famiglia ("eine freiwillige gewählte längere Trennung") esprime un disinteresse a condurre una vita di famiglia (in comune) nello stesso luogo ("Desinteresse an einem ortsgebundenen [gemeinsamen] Familienleben"). Il fatto che, secondo la giurisprudenza (DTF 136 II 78 consid. 4.8), il genitore che chiede il ricongiungimento debba avere l'autorità parentale esclusiva, non permette di concludere, in modo generale ("generell"), che i detti termini inizino a decorrere solo con ("erst mit") il conferimento esclusivo dell'autorità parentale. Spetta infatti ai genitori regolare appropriatamente ("sachgerechte Regelung") l'esercizio dell'autorità parentale quando uno dei due lascia il paese. Se il genitore trasferitosi all'estero accetta con consapevolezza ("bewusst"), senza motivi fondati ("ohne triftige Gründe") e conoscendo i termini per chiedere il ricongiungimento ("in Kenntnis der Nachzugsfristen"), di veder crescere suo figlio o sua figlia nel paese che ha lasciato, per poi chiedere, poco prima della loro maggior età ("erst kurz vor Erreichen der Mündigkeit"), il ricongiungimento familiare, non può invocare l'esistenza di validi motivi che giustifichino un nuovo inizio del decorso dei relativi termini ("[...], bestehen keine triftigen Gründe für ein neues Einsetzen des Fristenlaufes"; sentenza del Tribunale federale 2C_493/2020 del 22 febbraio 2021 consid. 2.5.5). Si deve ancora aggiungere che, allo scopo di salvaguardare i termini, la giurisprudenza esige che la domanda di ricongiungimento familiare venga depositata indipendentemente dalle sue prospettive di successo (cfr. Marc Spescha, in: Marc Spescha/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck [editori], Migrationsrecht - Kommentar, 5a ed., 2019, art. 47 LStrI, n. 8, pag. 227, in cui è fatto riferimento alla sentenza del Tribunale federale 2C_1154/2016 del 25 agosto 2017 consid. 2.3 e 2.4.1).

E. 7

In concreto è utile suddividere la fattispecie in due periodi approssimativi: quello che si protrae dall'ottobre 2009 (permesso di dimora della ricorrente madre) al novembre 2015 (permesso di domicilio della ricorrente madre), e quello successivo, specialmente il lasso di tempo dall'ottobre 2018 (autorità parentale esclusiva alla ricorrente madre) al luglio 2019

(domanda di ricongiungimento familiare).

E. 7.1

Nel corso del primo periodo, come indicato, la ricorrente madre si è procurata un permesso di dimora nell'ottobre 2009. A quell'epoca sua figlia aveva quattro anni, cosicché la ricorrente madre disponeva del termine di cinque anni dell'art. 47 cpv. 2 lett. LStrI (art. 73 OASA), ossia fino ad ottobre 2014, per chiedere il ricongiungimento familiare. Nondimeno, la ricorrente madre non si è adoperata in nessun modo per usufruire di questa possibilità, e il susseguente ottenimento di un permesso di domicilio nel novembre 2015 non ha pertanto fatto rinascere il termine in questione (DTF 137 II 393 consid. 3.3). Questa constatazione, che si ritrova anche nella decisione impugnata (pagg. 4 e 5), non è contestata dalle ricorrenti, ed è dunque pacifica.

E. 7.2

Per quanto concerne il secondo periodo, le ricorrenti si focalizzano su due fatti, ossia il compimento dei dodici anni della ricorrente figlia, il 24 agosto 2017, e l'ottenimento dell'autorità parentale esclusiva da parte della ricorrente madre, il 22 ottobre 2018. Riferendosi a queste due date, esse sostengono che il termine di dodici mesi per chiedere il ricongiungimento familiare, secondo l'art. 47 cpv. 1 e cpv. 3 lett. b LStrI (art. 73 cpv. 1 e 2 OASA), scadeva il 22 ottobre 2019, cosicché la relativa domanda del 29 luglio 2019 sarebbe tempestiva. Le ricorrenti considerano che l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale deve essere identificata come l'elemento che ha propiziato "l'insorgere del legame familiare" ai sensi dell'art. 47 cpv. 3 lett. b LStrI (art. 73 cpv. 2 OASA; cfr. ricorso, pagg. 4 e 5), e quindi l'inizio di un nuovo termine di dodici mesi ai fini del ricongiungimento. Ora, questa argomentazione non può essere sostenuta, poiché, come risulta dal Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002 (Messaggio LStr, FF 2002 pag. 3410), e come spiega inoltre la dottrina, l'insorgere del legame familiare si riferisce alla situazione in cui il matrimonio è stato concluso dopo l'ottenimento del permesso di dimora o di domicilio, rispettivamente alla situazione in cui la nascita avviene o il rapporto genitoriale è accertato soltanto dopo l'entrata in Svizzera (cfr. Marc Spescha, op. cit., art. 47 LStrI, n. 8, pag. 227). Né l'una né l'altra ipotesi trovano riscontro nella fattispecie. Peraltro, indipendentemente dalle specificità della presente causa, l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale non è in nessun modo costitutiva, come si può inferire da quanto precede, dell'insorgere del legame familiare.

E. 8

È necessario in seguito appurare se l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva alla ricorrente madre, il 22 ottobre 2018, abbia potuto comunque dare avvio, in conformità alle condizioni poste dalla giurisprudenza (cfr. le sentenze del Tribunale federale 2C_493/2020 e 2C_1154/2016 [consid. 6.5]), ad un nuovo termine di dodici mesi, scadente quindi il 22 ottobre 2019, per depositare la domanda di ricongiungimento familiare.

E. 8.1

Dall'ottobre 2009, quando la ricorrente madre è giunta in Svizzera, al luglio 2019, quando la medesima ha inoltrato all'UMCT la sua domanda di ricongiungimento familiare, sono trascorsi suppergiù dieci anni. Si tratta di un lungo periodo, durante il quale la ricorrente madre è stata separata da sua figlia che ha vissuto il passaggio dall'infanzia all'adolescenza, una fase decisiva per ogni persona. Le ricorrenti riconoscono l'importanza di questo insieme di fatti (ricorso, § 4.4 [consid. L]), ma sembrano sostenere che la loro separazione

decennale sia scaturita da circostanze indipendenti dalla loro volontà. A questo proposito, la ricorrente madre riferisce di essere dovuta fuggire dal Brasile, quasi in modo rocambolesco, in seguito ad una rapina di cui è stata vittima nel suo salone di parrucchiera, aggiungendo che "ulteriori circostanze intervenute successivamente (tra queste la rottura definitiva del rapporto con il marito in Brasile) l'hanno indotta a cercare di ricostruirsi una vita fuori dal Brasile" (ricorso, § 4.4). Ora, questo Tribunale non considera attendibili le supposte conseguenze della rapina in questione sul piano di vita della ricorrente madre (necessità di lasciare il Brasile), nemmeno se combinate con quelle dovute al divorzio dall'ex marito e alle ulteriori circostanze non meglio specificate, ed esprime il proprio convincimento che la ricorrente madre abbia lasciato sua figlia in Brasile volontariamente. In questo senso, si deve dunque parlare di una lunga separazione volontaria come manifestazione di un disinteresse a condurre una vita di famiglia in comune nello stesso luogo.

E. 8.2

Questo Tribunale è pure del parere che, fino alla morte della nonna paterna nel 2017, la ricorrente madre, sposata e residente in Svizzera dal 2009, abbia accettato con consapevolezza che sua figlia continuasse a vivere in Brasile presso l'antenata in questione, e che si sia abituata a questa separazione, durata all'incirca dieci anni. Prova ne è che non ha depositato nessuna domanda di ricongiungimento familiare a suo tempo, essendo precisato che l'eventuale opposizione del suo ex marito non era un motivo sufficiente, secondo la giurisprudenza, per desistere dall'inoltrare la richiesta.

E. 8.3

Rispetto alla questione della conoscenza dell'esistenza dei termini legali per chiedere il ricongiungimento familiare, si può senz'altro affermare che, se avesse voluto far venire sua figlia in Svizzera in tempo utile per continuare a vivere con lei senza un'interruzione troppo lunga del loro rapporto, la ricorrente madre si sarebbe di certo rivolta ad un legale per sapere come agire, ciò che le avrebbe permesso, con ogni probabilità, di salvaguardare il termine di cinque anni, scadente a fine ottobre 2014 (cfr. consid. 7.1).

E. 8.4

Rimane da interrogarsi se esistono validi motivi ("triftige Gründe") che giustifichino un eventuale nuovo decorso del termine di dodici mesi per chiedere il ricongiungimento familiare. In proposito, bisogna innanzitutto riconoscere che la ricorrente madre ha inoltrato la domanda quando sua figlia non aveva ancora quattordici anni, quindi ben prima della maggior età, per cui il suo modo di procedere, sotto questo profilo, non può essere ritenuto abusivo (cfr. art. 51 cpv. 2 lett. a LStrI; DTF 133 II 6 consid. 3.2). Ciò posto, lo sviluppo della situazione nel corso degli anni, come descritto nei considerandi precedenti, mostra con sufficiente verosimiglianza che la ricorrente madre si è fatta una ragione della separazione fisica da sua figlia, che cresceva presso la nonna paterna, accettando in definitiva questo modus vivendi a distanza. Sebbene l'incarto non contenga documenti specifici al riguardo, si deve partire dal presupposto che questa soluzione corrispondesse alla volontà della ricorrente madre e del suo ex marito, considerato che all'epoca essi dividevano l'autorità parentale ("guarda consensual"). Ora, se la ricorrente madre fosse stata intenzionata a far venire sua figlia in Svizzera entro il termine più breve possibile, avrebbe potuto chiedere alla giustizia brasiliana, ben prima del decesso della nonna paterna nel 2017, che l'autorità parentale le fosse attribuita a titolo esclusivo, tanto più se il suo ex marito si opponeva "a qualunque trasferimento" (cfr. consid. F). In caso di rigetto della sua richiesta, la ricorrente

madre avrebbe così potuto avvalersi di un mezzo di prova della sua volontà e dei suoi sforzi volti ad ottenere il ricongiungimento con sua figlia il più presto possibile. Ma così non è stato. Peraltro, la ricorrente madre non avanza altre ragioni suscettibili di essere considerate in questa sede per vagliare la questione di un eventuale nuovo decorso del termine di dodici mesi.

E. 8.5

In conclusione, alla luce degli argomenti esposti in precedenza, la domanda di ricongiungimento familiare presentata dalla ricorrente madre all'UMCT il 29 luglio 2019, è tardiva (art. 47 cpv. 1 e 3 LStrI [art. 73 cpv. 1 e 2 OASA]).

E. 9

Accertata la tardività della domanda di ricongiungimento familiare, bisogna verificare se le ricorrenti possano beneficiare del ricongiungimento differito, ossia se possano fondatamente invocare gravi motivi familiari (art. 47 cpv. 4 LStrI [art. 73 cpv. 4 OASA]). Questo esame implica un apprezzamento della fattispecie nel suo complesso, alla luce degli obiettivi perseguiti con l'introduzione dei termini per il ricongiungimento (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_421/2015 consid. 3.1 [consid. 6.2]).

E. 9.1

La nozione di "gravi motivi familiari" va interpretata in conformità al diritto fondamentale al rispetto della propria vita familiare, come protetto dagli artt. 13 della Costituzione federale (Cost, RS 101) e 8 CEDU (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_205/2011 del 3 ottobre 2011 consid. 4.2 con i riferimenti). Incombe a chi richiede il ricongiungimento familiare provare, in virtù dell'obbligo di collaborare (art. 90 LStrI), l'esistenza di gravi motivi familiari (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_176/2015 del 27 agosto 2015 consid. 3.3). Gravi motivi familiari sono dati quando il benessere del figlio può essere assicurato unicamente dal ricongiungimento in Svizzera (art. 75 OASA). Questo è il caso, in particolare, se non è possibile garantirgli le cure necessarie nel suo paese, ad esempio a causa del decesso o di malattia delle persone a cui è/era affidato. Determinante è l'interesse superiore del figlio, ad esclusione di qualsiasi interesse economico, come l'assunzione di un'attività lucrativa in Svizzera (cfr. Messaggio LStr, pag. 3411, con riferimento alla DTF 126 II 329; cfr. anche l'art. 3 cpv. 1 CDF). In generale, l'art. 47 cpv. 4 LStrI deve essere applicato con riserbo. Così, quando il ricongiungimento è chiesto in seguito ad un cambiamento importante delle circostanze familiari all'estero, specialmente dei rapporti tra il figlio e il genitore che se ne prende/prendeva cura, occorre esaminare se esistono soluzioni alternative che permettano al figlio di restare dove vive, e ciò tanto più se egli è già adolescente. A questo proposito, più il figlio ha vissuto lungamente nel suo paese d'origine ed è prossimo alla maggiore età, più i motivi addotti per giustificare lo spostamento del suo centro di vita in Svizzera devono essere seri e suffragati in modo convincente (cfr., tra le tante, le sentenze del Tribunale federale 2C_200/2021 del 17 agosto 2021 consid. 4.1, 2C_787/2016 del 18 gennaio 2017 consid. 6.2, 2C_905/2015 del 22 dicembre 2015 consid. 4.2, 2C_438/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.1 e 2C_1198/2012 del 26 marzo 2013 consid. 4.2).

E. 9.2

Ora, come in parte già esposto nei considerandi precedenti, relativi ai termini per chiedere il ricongiungimento familiare, le ricorrenti asseriscono che il decesso della nonna paterna rappresenta un cambiamento importante delle circostanze familiari in Brasile, che sarebbe

peraltro sfociato nell'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva alla ricorrente madre. Esse sostengono che il TJSP avrebbe disposto questa misura, nonostante la ricorrente madre viva in Svizzera, dopo aver accertato "l'interesse superiore" della ricorrente figlia (cfr. ricorso, § 4.3 [consid. L]). In proposito, bisogna osservare che il TJSP si è limitato ad omologare l'accordo della ricorrente madre e del suo ex marito riguardo all'esercizio dell'autorità parentale dopo la morte della nonna paterna (cfr. ricorso, doc. 2 - sentenza TJSP: "[...], para que produza seus jurídicos e legais efetos, homologo o acordo celebrado pelas partes, [...], ficando conferida a guarda unilateral da menor a genitora [ricorrente madre]"). Stando così le cose, non è assolutamente possibile affermare che il TJSP abbia statuito in funzione dell'interesse superiore della ricorrente figlia, accertando "l'assenza di legami di parentela adeguati in Brasile" (replica).

E. 9.3

Ciò posto, dall'incarto risulta che la separazione tra la ricorrente madre e sua figlia è diventata realtà perlomeno a decorrere dalla fine di ottobre 2009, quando la prima ha raggiunto il suo marito italiano in Svizzera. Per quanto concerne il periodo dal 24 agosto 2005, quando è nata la ricorrente figlia, a fine ottobre 2009, l'incarto non permette di dire se la medesima abbia vissuto con suo padre e sua madre, soltanto con sua madre o con suo padre oppure già con la nonna paterna. In proposito, nelle sue risposte alle domande poste da questo Tribunale il 10 novembre 2021 (cfr. consid. U e V), la ricorrente madre afferma, per la prima volta, che non era mai stata sposata con il padre di sua figlia, pur avendo avuto l'autorità parentale congiunta con lui fino al 22 ottobre 2018. Sia come sia, non vi sono dubbi che la morte della nonna paterna, avvenuta il 14 dicembre 2017, costituisce un cambiamento importante delle circostanze familiari all'estero, cosicché, seguendo la giurisprudenza, si tratta di determinare se esistono soluzioni alternative che consentano alla ricorrente figlia di continuare a vivere in Brasile (cfr., tra le tante, la sentenza del Tribunale federale 2C_1172/2016 consid. 4.4.1).

E. 9.4

In proposito, benché faccia stato l'età della ricorrente figlia al momento del deposito della domanda di ricongiungimento familiare (cfr. consid. 6.4), vale a dire quasi quattordici anni, si deve constatare che, attualmente, la medesima ha sedici anni e che, pertanto, non necessita più di essere presa a carico come negli anni precedenti (cfr., mutatis mutandis, la sentenza del Tribunale federale 2C_1172/2016 consid. 4.4.1). Dopo la morte della nonna paterna il 14 dicembre 2017, la ricorrente figlia ha vissuto "per qualche tempo" presso la sorella della nonna paterna (cfr. lo scritto di DSL, del 20 dicembre 2019, e lo scritto delle ricorrenti, del 22 novembre 2021 [consid. V]), quindi si è stabilita presso la famiglia di ADC, dove vive "da tempo" (cfr. lo scritto di ADC, del 26 dicembre 2019, e lo scritto delle ricorrenti, del 22 novembre 2021 [consid. V]). Dallo scritto di DSL risulta che quest'ultima si è occupata della ricorrente figlia, dopo la morte della sua nonna paterna, poiché, a quell'epoca, suo padre ("pai") lavorava e viveva in un cantiere a Rio de Janeiro ("alojamento em canteiro de obras no Rio de Janeiro"), e che era impossibilitato a far venire sua figlia presso di lui ("estava impossibilitado de leva-la para este ambiente"). Inoltre, dal medesimo scritto traspare che la ricorrente figlia è poi andata a vivere da ADC, di comune accordo ("em comun acordo"), in seguito a problemi con dei suoi compagni di scuola ("problemas com vinculos de amizades da escola"), e ciò fino a quando avrebbe potuto raggiungere sua madre in Europa ("até que sera possivel ir a morar com a mãe que se encontra na Europa"). Dallo scritto di ADC del 26 dicembre 2019, si può evincere che la

ricorrente figlia si è stabilita da lei verso la fine di settembre 2019 ("[...] durante i 3 mesi che lei è alla casa mia [...]"). Stando così le cose, è lecito affermare che la ricorrente figlia ha vissuto da DSL da dicembre 2017 (morte della nonna paterna) a settembre 2019, ossia poco meno di due anni. ADC rileva inoltre che conosce la ricorrente figlia dalla sua nascita, precisando di non essere un familiare, ma soltanto un'amica, e di essersi premurata di immatricolarla nella scuola privata scelta dalla ricorrente madre, nella misura in cui suo padre, che si era impegnato a farlo, non ha dato seguito alla sua promessa. ADC aggiunge che il padre della ricorrente figlia "non ha alcun interesse per lei", che "non è mai venuto alla casa mia per vedere l'ambiente in cui la sua figlia sarebbe rimasta" e che "si è dimostrato totalmente disinteressato per la sua vita scolastica".

E. 9.5

Alla luce di quanto appena illustrato, questo Tribunale deve constatare che le ricorrenti, nonostante il loro obbligo di collaborare con la giustizia e, in definitiva, il loro interesse a chiarificare il più possibile la loro situazione, non hanno fornito informazioni e dati completi, precisi e univoci per poter valutare esaurientemente, come esige la giurisprudenza, se esistano soluzioni alternative a quella che è venuta meno con il decesso della nonna paterna, e che consentirebbero alla ricorrente figlia, nel migliore dei casi, di continuare a vivere in Brasile. Cionondimeno, apprezzando la fattispecie nel suo complesso, questo Tribunale evidenzia che la ricorrente figlia, che ha sedici anni, ha sempre vissuto in Brasile, rimanendo dalla sua nonna paterna perlomeno dal 2009 al 2017, ossia per otto anni. Non traspaiono dall'incarto, e le ricorrenti non ne avanzano, elementi per credere che la ricorrente figlia, durante questo periodo, non abbia condotto una vita più o meno normale e stabile. Si deve ammettere però che le cose sono cambiate dopo il decesso della nonna paterna nel dicembre 2017. Infatti, dopo questa cesura, la ricorrente figlia ha vissuto dapprima presso DSL, quindi presso ADC. Passati un po' meno di due anni, DSL ha smesso di accudire la ricorrente figlia apparentemente per dei problemi che quest'ultima aveva con dei suoi compagni di scuola, concordandosi con ADC affinché se ne occupasse fino al momento in cui la ricorrente madre avrebbe potuto farla venire in Europa (cfr. lo scritto DSL [consid. 9.4]). Se l'incarto difetta di dati riguardo alla situazione della ricorrente figlia presso DSL, è invece riportato che ADC, "senza alcun obbligo legale", l'ha ospitata, ed ospita, in uno "spazio della casa in cui viviamo [...] molto piccolo e isolato per un minore" (scritto delle ricorrenti, del 20 aprile 2021 [consid. S]). Come si vede, la successione di DSL e ADC quali persone di riferimento per la presa a carico e la cura della ricorrente figlia dopo il decesso della nonna paterna, rivela il carattere di per sé provvisorio, a corto termine, di questa soluzione che può dunque essere qualificata di ripiego. In quanto tale, questa soluzione di supporto non può essere identificata come un'alternativa che corrisponda meglio, secondo la giurisprudenza, al benessere della ricorrente figlia, e che giustifichi la sua permanenza in Brasile piuttosto che il ricongiungimento con sua madre in Svizzera. Infatti, questa situazione indica l'assenza di un ambiente in cui la ricorrente figlia sarebbe radicata nel suo paese d'origine e di residenza (cfr., *mutatis mutandis*, la sentenza del Tribunale federale 2C_1172/2016 consid. 4.3.2). Su questa scia, il fatto che la ricorrente figlia viva ormai da fine settembre 2019 presso ADC, con la quale non ha nessun legame di parentela, è un indizio che mancano effettivamente parenti capaci di assumersi i compiti educativi ancora necessari (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_176/2015 consid. 5.3.2: "Der Umstand, dass der Sohn der Beschwerdeführerin in den letzten Jahren von einer Person betreut worden ist, die in keiner verwandtschaftlichen Beziehung zu diesem steht, deutet darauf hin, dass tatsächlich keine anderen Verwandten für die Betreuung zur

Verfügung stehen", nonché il consid. 5.4.3 della medesima sentenza). Questa constatazione sembra dover valere anche rispetto alla figura del padre che, come genitore, rientrerebbe logicamente nel campo più ristretto delle persone proponibili per la presa a carico di sua figlia. In effetti, se bisogna riconoscere che le ricorrenti non hanno fornito elementi concreti caratterizzanti la sua persona e il suo rapporto affettivo con sua figlia, è comunque legittimo supporre, sulla base di quanto è reperibile a sufficienza nell'incarto, che egli non si è mai veramente occupato di sua figlia, senza contare che ha pure rinunciato, in modo spontaneo, all'autorità parentale congiunta a favore della sua ex moglie. Se ne deve inferire che egli, a prescindere dalla sua reale situazione esistenziale (personale, familiare e professionale), non può essere individuato come un'alternativa disponibile che consenta alla ricorrente figlia, per il proprio benessere, di continuare a vivere in Brasile.

E. 9.6

Per contro, le informazioni positive sulla ricorrente madre, nell'ottica di un ricongiungimento familiare, non mancano all'incarto. Innanzitutto, la ricorrente madre ha sostenuto finanziariamente sua figlia dalla Svizzera (cfr. ricorso, §§ 4.1, 4.2 e 4.4; incarto SEM, pagg. 204 a 236), a cui ha reso visita in Brasile, senza che si conosca la frequenza di queste visite, e che ha invitato in Svizzera specialmente durante le vacanze scolastiche, per esempio da dicembre 2018 a gennaio 2019 e da dicembre 2020 a marzo 2021 (cfr. ricorso, doc. 8, e il lasciapassare del CGS del 4 dicembre 2020, allegato alla risposta della SEM al ricorso). In questo modo la ricorrente madre si è data da fare per coltivare e mantenere viva la relazione con sua figlia, nonostante le difficoltà oggettive dovute alla distanza, le due interessate avendo inoltre intrattenuto "rapporti costanti via skype" (ricorso, § 4.4, pag 10). È per di più accertato che la ricorrente madre ha chiesto celermente, ed ottenuto, l'autorità parentale esclusiva dopo la morte della nonna paterna, palesando così la sua intenzione di (continuare ad) occuparsi di sua figlia in futuro. Alla luce di questa configurazione fattuale si può senz'altro affermare che la ricorrente figlia ha intrattenuto e intrattiene un rapporto privilegiato non con suo padre in Brasile, ma con sua madre in Svizzera, nonostante la lontananza geografica. Questo stato di cose va messo in relazione con la situazione personale della ricorrente madre in Svizzera. Ora, allo stato dell'incarto, i cui dati coprono il periodo dal 2015 al 2019 (cfr. incarto SEM, pagg. 4 - 203), mancano gli elementi necessari, aggiornati, per verificare l'adempimento o meno delle condizioni dell'art. 43 cpv. 1 LStrI, anche sotto il profilo dell'art. 51 cpv. 2 lett. a LStrI (cfr. consid. 6.1), per cui non è possibile caratterizzare con sufficiente precisione la situazione della ricorrente, nel senso di poter eventualmente definirla, in accordo con la giurisprudenza, come "stabile e favorevole allo sviluppo e all'integrazione" di sua figlia (cfr., mutatis mutandis, DTF 133 II 6 consid. 6.3.1). Questi elementi si riferiscono, in particolare, alla questione della coabitazione della ricorrente con suo marito italiano titolare di un permesso di domicilio "C" UE/AELS (cfr. consid. A, C e M), e alla questione di sapere se la sua situazione finanziaria le permetterebbe di accogliere sua figlia senza rischiare di dover dipendere dall'aiuto sociale (cfr., mutatis mutandis, DTF 133 II 6 consid. 6.3.1). Si noti ancora che la valutazione della fattispecie sarebbe stata diversa se la ricorrente madre avesse chiesto il ricongiungimento familiare, per esempio, nel 2015, quando sua figlia viveva perlomeno già da sei anni con la sua nonna paterna. In questa ipotesi, a parità di condizioni (in particolare, con i termini per il ricongiungimento scaduti), non vi sarebbe stato alcun cambiamento importante delle circostanze familiari in Brasile che avrebbe potuto giustificare un ricongiungimento familiare in Svizzera per gravi motivi familiari.

E. 9.7

Di conseguenza, tenuto conto di quanto appena esposto, si deve ammettere che sussistono, fondamentalmente, gravi motivi familiari per un ricongiungimento familiare differito della ricorrente figlia con sua madre in Svizzera, ai sensi degli artt. 47 cpv. 4 LStrI e 75 OASA. Ciò posto, nella decisione impugnata la SEM non ha verificato se le altre condizioni dell'art. 43 LStrI siano soddisfatte, nella misura in cui ha negato che la condizione dell'art. 47 cpv. 4 LStrI relativa ai gravi motivi familiari sia adempiuta. Premesso che i dati all'incanto, in particolari quelli fiscali, non sono (non erano) più attuali, questo Tribunale ritiene necessario rinviare la causa alla SEM, in base all'art. 61 cpv. 1 PA, affinché esamini se tutte le altre condizioni per approvare il ricongiungimento familiare, contemplate all'art. 43 LStrI, possano essere considerate come assolte, e se la domanda di ricongiungimento in sé non rivesta, per una ragione o un'altra, e a prescindere dall'età della ricorrente figlia (cfr. consid. 8.4), un carattere abusivo secondo l'art. 51 cpv. 2 lett. a LStrI, essendo ricordato alle ricorrenti che, a questo scopo, incombe loro l'obbligo di collaborare con la SEM (cfr., mutatis mutandis, la sentenza del Tribunale federale 2C_176/2015 consid. 5.5).

E. 10

In conclusione, è dunque a torto che la SEM ha reputato che il benessere della ricorrente figlia sarebbe meglio garantito in Brasile piuttosto che in Svizzera (assenza di gravi motivi familiari per un ricongiungimento familiare differito), violando così il diritto federale (art. 49 lett. a PA). Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata alla SEM per nuova decisione, conformemente al consid. 9.7.

E. 11.1

Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale/TS-TAF [RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, dato l'esito del litigio che vede le ricorrenti vincere la causa, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA), per cui verrà loro restituito l'anticipo di fr. 1'200.- una volta che la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.

E. 11.2

Siccome sono rappresentate da un avvocato, le ricorrenti hanno diritto a un'indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili: art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Non avendo inoltrato alcuna nota d'onorario, l'indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Ora, alla luce della complessità della procedura e della consistenza dello scambio degli scritti, appare appropriato attribuire alle ricorrenti un'indennità per spese ripetibili di fr. 2'500.- (onorario e spese d'avvocato), a carico della SEM. (dispositivo alla pagina seguente)